
I PATTI DI SUSSIDIARIETA'



Le fonti

Legge 7 agosto 1990, n, 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.



Le fonti

DGR n. 845 del 15 luglio 2011

Linee di indirizzo in materia di disciplina e rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto

L.R. 6 dicembre 2012 n. 42

Testo Unico delle norme sul Terzo Settore

DGR n. 525 del 27 marzo 2015

Indicazioni regionali per l'applicazione della L.R. n. 42/2012 «Testo Unico delle norme sul Terzo Settore» nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e soggetti del terzo settore



Le fonti

L.R. n. 42 del 6 dicembre 2012

Testo Unico delle norme sul Terzo Settore

Articolo 30 - Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale - c. 1, c. 2 e c. 3

1. **Le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto**, iscritti nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13, consistono nella **messa a disposizione, da parte della Regione**, degli enti locali, degli enti del settore regionale allargato **di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie** a fronte dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale.
2.
3. L'impegno di cui al comma 1 è **formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico**, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, **quali accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di concessione dei benefici** di cui al comma 1.
.....



Le fonti

L.R. n. 42 del 6 dicembre 2012

Testo Unico delle norme sul Terzo Settore

Articolo 31 - Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà

1. L'individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà di cui agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l'attribuzione di qualsiasi tipo di utilità economica avviene attraverso **procedure ad evidenza pubblica**, preferibilmente nell'ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale **partecipata**, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 12, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali procedure, che escludono erogazioni non collegate all'autonoma realizzazione di specifici obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, preferibilmente, di **tipo non competitivo** e sono caratterizzate **dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica**, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.



Nascita di un patto

- ❖ Frutto della Società Civile per rispondere a un bisogno concreto agendo la propria funzione sociale (non è una risposta ad iniziative istituzionali per l'affidamento di servizi)
- ❖ Conseguenza della analisi/riconoscimento di un problema/bisogno sociale
- ❖ Collegato ad una adeguata evidenza pubblica



Punto di partenza

I patti di sussidiarietà sono avviati su autonoma iniziativa delle formazioni sociali (le iniziative dei soggetti del Terzo Settore non costituiscono risposta ad iniziative istituzionali tese nella sostanza a prescindere dalla forma dell'affidamento di servizi)

- Riconoscimento di una funzione sociale pubblica condivisa
- Perseguimento di un interesse generale
- Applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà
- Catalizzatore economico e sociale delle risorse della società civile



L'evidenza pubblica

Esistenza di un momento iniziale in cui il processo di coprogettazione venga adeguatamente reso pubblico offrendo così la possibilità a tutti i soggetti interessati a parteciparvi secondo le regole predefinite nel progetto preliminare.

A tal fine è importante la figura dell'Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza (LR 42/2012) cui è riconosciuta ex lege la rappresentanza di tutti i soggetti del Terzo Settore regionale.

- Spetta all'Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza (LR 42/2012) sottoporre alla P.A. la richiesta di stipula di un PdS presentato da un suo associato
- Non è escluso che un soggetto di Terzo Settore, anche non aderente, avanzi in maniera autonoma una propria proposta di iniziativa che però deve essere adeguatamente pubblicizzata con le forme valutate più idonee dalla P.A.



Requisito fondamentale

Consenso di tutti i partecipanti alla coprogettazione

In mancanza la PA non può procedere.

Può far propria la proposta e promuovere un nuovo procedimento questa volta di tipo competitivo per individuare i possibili partner, ferma restando al natura del «patto»



Compiti del soggetto proponente

Predisporre un progetto preliminare semplice ma completo da sottoporre alla preventiva valutazione della PA

In tale fase è auspicabile l'interlocuzione tra pubblico e privato per migliorare il progetto e soddisfare al meglio i bisogni emergenti e facilitare l'aggregazione di più soggetti

Predisporre un progetto analitico:

- Obiettivi da raggiungere
- Soggetti coinvolti e da coinvolgere
- Prodotto e risultati attesi
- Tempi di realizzazione
- Piano delle azioni da porre in essere
- Possibili nodi critici ed eventuali azioni correttive



Compiti del soggetto proponente

Nella redazione del progetto è fondamentale tenere presente che alla sua articolazione sotto il profilo organizzativo deve parallelamente corrispondere quella del relativo piano **economico-finanziario** e che entrambe devono estendersi analiticamente a tutta la durata del progetto

Il contributo di sostegno dell'Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l'equilibrio economico finanziario e l'adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La concessione del contributo è da intendersi a titolo di compensazione (quindi solo a copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite). Al termine del tempo concordato eventuali risorse sovrabbondanti dovranno essere restituite all'Amministrazione.

Il Terzo Settore che partecipa al patto deve mettere a disposizione o economiche organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite nella percentuale del 30% delle risorse complessive previste dal progetto



Compiti del soggetto proponente

Costituire una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) secondo il modello codicistico (Libro I, Titolo II del Codice Civile)

Predisporre uno Statuto

Definire un Regolamento

Di procedere in caso di valutazione finale positiva e sulla base del piano finanziario a stipulare ai sensi dell'art 11 l. 241/90 un «Patto di Sussidiarietà» quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto stesso



Compiti del soggetto proponente

Modalità trasparenti e predefinite di partecipazione di tutti i soggetti del terzo settore

- Fase del progetto preliminare
- Fase di presentazione del progetto definitivo
- Per l'ingresso successivo di eventuali nuovi soggetti

Uniche possibilità di esclusione

- Inadeguatezza del soggetto
- Mancata adesione al progetto validato dalla PA



Compiti della Pubblica Amministrazione

- Valutare la compatibilità del PdS con la programmazione territoriale e di settore
- Verificare il rispetto e l'idoneità della procedura di evidenza pubblica (*a supporto eventuale bando per manifestazione di interesse*)
- Valutare la completezza sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello economico finanziario
- Valutare la validità e sostenibilità del progetto per l'eventuale sostegno validando le sue modalità di rendicontazione
- Identificare indicatori oggettivi di impatto sul bisogno sociale
- Verificare la congruenza dei risultati



Il Patto di sussidiarietà

- *è una autonoma iniziativa dei soggetti del Terzo Settore che rispondono a un «bisogno» pubblico e non una risposta ad iniziative istituzionali che nella sostanza conducono all'affidamento surrettizio di servizi*
- *è finalizzato a rendere adeguato l'impegno del privato non profit nella funzione sociale attraverso il suo sostegno con risorse pubbliche e non può essere un corrispettivo economico sostanzialmente riconducibile alla mera fornitura di prestazioni / servizi*
- *deve essere accompagnato da una adeguata evidenza pubblica ; non è un atto privato*
- *risponde a una logica di partnership collaborativa (privato/privato e privato/pubblico) e deve essere inclusivo di tutti i soggetti interessati e adeguati e non ad una logica competitiva di diversi interessi economici che esclude alcuni soggetti a favore di altri*



Patti di sussidiarietà già attivi in Regione Liguria

- ✓ Patto finalizzato ad azioni di monitoraggio, sorveglianza e supporto degli anziani soli sul territorio regionale al fine di intercettare in modo preventivo le situazioni di rischio e di disagio
- ✓ Patto finalizzato a realizzare interventi di sostegno per persone sottoposte a provvedimenti penali (detenuti, persone in esecuzione penale esterna e minori sottoposti a provvedimenti penali) con particolare riferimento ai temi dell'informazione, del sostegno e n, del miglioramento della qualità della vita in carcere, dell'accoglienza abitativi, della mediazione penale minorile e del supporto alla genitorialità
- ✓ Patto finalizzato a realizzare attività per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per la partecipazione e l'ascolto dei minorenni



Patti di sussidiarietà in corso di attivazione in Regione Liguria

Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e del relativo Piano operativo

- ✓ Aumento di competenze nella popolazione giovane e fragile (soft skills) e aumento di azioni preventive di igiene e stili di vita sani per salvaguardare la salute dei minori e degli adolescenti
- ✓ Aumento delle azioni mirate di inclusione della persona con disabilità rispetto alle attività sociali, sportive e delle arti quali forme di interdisciplinarietà e sperimentazione nella didattica e nel benessere della persona
- ✓ Aumento degli interventi di comunità che favoriscano il benessere, la salute, la socializzazione delle persone anziane in un'ottica di invecchiamento attivo

